CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1873-74

trovai che la legge del 13 novembre 1859, all'articolo 321 dice espressamente essere codest' obbligo impesto ai comuni aventi più di 4,000 abitanti di popolazione agglomerata; e a maggior spiegazione aggiunge, non calcolando le borgate e le case sparse.

Ora, la differenza tra il numero da me dato e quello accettato dalla relazione ministeriale deriva da ciò, che io ho consultato il testo della legge e l'onorevole ministro ha voluto forse introdurvi una modificazione col suo nono articolo, alquanto mutato poi nella sua ultima redazione. Ma io credo che quando si volesse proprio introdurre una novità nella legge del 1859, bisognerebbe proporre un articolo apposito.

E v'ha di più: la legge del 1859 ha fatto una distinzione fra i comuni aventi una popolazione agglomerata di oltre 4000 abitanti e i comuni che non hanno questa popolazione agglomerata. E la ragione della distinzione è evidente: imperocchè un comune può avere non solo più di 4000, ma anche più di 40,000 anime, come ce n'è un esempio in Toscana, e non avere poi neppure un centro che conti più d'un migliaio d'abitanti: nel qual caso il territorio comunale è una specie di circoscrizione, di circolo amministrativo, senza che in esso si trovi quel nodo d'interessi localizzati, quella forza eccnomica, quella vita intellettuale, quei bisogni industriali che possano giustificare l'obbligazione di aprirvi una scuola elementare superiore.

Vedendo dunque da una parte ehe era chiara la lettera dell'articolo 321, e che dall'altra la piana interpretazione di esso si conformava allo spirito e alla ragione della legge, io mi sono accinto a un noioso lavoro di discriminazione, e facendo ufficio non di prestigioso raffazzonatore di cifre, ma di umile computista, rilevai il numero dei centri popolosi di più di 4000 abitanti, spingendo la esattezza sino a comprendervi anche i centri di popolazione che per sè non costituivano un comune; e ricavai per questa via quella cifra d'oltre 8 milioni di abitanti, che certo è molto lontana dal numero su cui l'onorevole ministro fondò i suoi calcoli per valutare gli speratisi proventi della sua tassa.

Sono presto a dimostrare coi documenti statistici l'esattezza del mio lavoro.

Quanto poi al benevolo consiglio che l'onorevole mio amico Castagnola mi ha dato, ammonendomi di non accumulare questioni in un gruppo di proposte, io gli dico che sono in tutto e sono sempre stato del suo avviso. Infatti quando per la prima volta pensai ad un progetto di legge sull'istruzione obbligatoria, mi studiai d'essere sobrio di parole e di articoli e di tirar dritto allo scopo. Ma l'onorevole

Castagnola sa, che questa, che ci sta innanzi, è una proposta che io difendo come relatore della Commissione parlamentare, non come autore. Ripeto che a me non importava altro che una cosa sola, la sanzione dell'obbligo. Ma poichè ora molte altre questioni ci vennero date a studiare, noi le abbiamo studiate, la Camera le ha affrontate, e omai è bene che siano risolute e spero che lo saranno.

LEARDI. L'onorevole Castagnola, come pure l'onorevole Peruzzi, i quali hanno ultimamente parlato contro la gratuità dell'istruzione, e contro il sistema della Commissione, hanno insistito soprattutto sugli oneri e sui pesi che la gratuità porterebbe ai comuni.

L'onorevole Fambri poi, che aveva parlato prima di loro, benchè membro della Commissione, fece con quella vena facile che gli è naturale, un'acerba critica del sistema della Commissione, contrapponendolo a quello del ministro.

Siccome la discussione mi par già abbastanza inoltrata, io mi limiterò semplicemente a difendere il sistema della Commissione contro le accuse dell'onorevole Fambri, ed a fare alcuni appunti alle osservazioni degli onorevoli Castagnola e Peruzzi.

La Commissione non si è nascosta le difficoltà che doveva incontrare l'esecuzione di questa legge; le difficoltà cioè che nascono dalle abitudini delle popolazioni e dalla mancanza dei maestri, come pure quelle che derivano dalla spesa.

Le spese cui può dar luogo questa legge, si possono dividere in tre categorie. La prima è quella delle spese ordinarie, e riguarda lo stipendio dei maestri, la manutenzione delle scuole, e quei sussidi che bisogna dare agli scolari poveri. Vi sono poi due altre categorie di spese che chiameremo straordinarie. L'una consiste nell'edificazione, o ampliamento e adattamento di locali.

Sappiamo che molti comuni hanno locali disadatti e che lo saranne, tanto più quando si aumenterà il numero degli scolari, in grazia della legge che impone l'obbligo della istruzione. Così pure vi sono ancora comuni i quali non hanno neppure le scuole.

Essendo a desiderarsi che le scuole si costruiscano o siano adottate in modo convenevole, salubri e como le, come pure che il mobilio delle scuole sia decente, ciò può costituire per molti comuni una spesa gravissima, la quale per se stessi non potrebbero sopportare o almeno non potrebbero fare se non dentro un certo lasso di tempo, nel quale poter accumulare i fondi, o col mezzo anche di qualche sussidio.

Una terza categoria di spese, che dirò straordinarie, è quella che riguarda i comuni poveri, cioè